COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

48.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (*Approvata dal Senato*) (3034) 557

Gargani Giuseppe, *Presidente* 557, 559, 560, 561, 565

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 559, 560, 561, 565

Cesetti Fabrizio (gruppo PDS) 559, 560, 565

Mancini Gianmarco (gruppo lega nord) 560

Romano Domenico (gruppo PSI) 560

Sostituzioni:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 557

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 567

La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Alaimo, Cardinale, Casini, D'Acquisto, D'Alia, Gaspari, Paganelli, Scarlato, Sorice, Vairo, Borsano, Colaianni e Senese sono sostituiti rispettivamente dai deputati Russo Ivo, Margiotta, Boi, Mengoli, Viscardi, Zanferrari Ambroso, Alterio, Cecere, Viti, Randazzo, D'Andreamatteo, Melilla e Di Pietro.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (Approvata dal Senato) (3034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Covi ed altri: « Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale », già approvata dal Senato nella seduta del 3 agosto 1993.

Per la seduta odierna, sulla proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Polizio, che mi ha comunicato di non poter essere presente.

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo approvato gli articoli dall'1 al 7 e che era stata avviata la discussione sull'articolo 8.

Nessun altro chiedendo di parlare su tale articolo, lo pongo in votazione dopo averne dato, per chiarezza, nuovamente lettura:

ART. 8.

(Svolgimento del procedimento).

1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 816. - *(Svolgimento del procedimento).* – Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819 ».

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 9 all'11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Eccezione d'incompetenza).

1. Nell'articolo 817 del codice di procedura civile le parole: « la sentenza » sono sostituite dalle parole: « il lodo ».

(È approvato).

ART. 10.

(Questioni incidentali).

1. L'articolo 819 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 819. - *(Questioni incidentali).* – Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni ».

(È approvato).

ART. 11.

(Connessione).

1. Dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 819-*bis*. - *(Connessione).* – La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Mancata comparizione dei testimoni).

1. Dopo l'articolo 819-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 819-*ter*. - *(Mancata comparizione dei testimoni).* – Se il testimone regolarmente intimato ai sensi dell'articolo 250 non si presenta, gli arbitri possono ordinare una nuova intimazione ovvero possono richiedere al presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato di disporre l'accompagnamento innanzi ad essi per una seduta successiva. Il presidente del tribunale, accertata la regolare intimazione, provvede con decreto.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali gli arbitri si recano nella sua abitazione o nel suo ufficio, previo decreto del presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Se il testimone risiede fuori dalla circoscrizione del tribunale nella quale è la sede dell'arbitrato, gli arbitri possono richiedergli di fornire le risposte per iscritto ovvero possono recarvisi personalmente. In tal caso i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono richiesti al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il mezzo di prova dev'essere assunto ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(.....).

1. Dopo l'articolo 819-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza,

ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono ».

12.1.

Senese.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 12.1 anteporre al capoverso, le parole Se il testimone, regolarmente intimato ai sensi dell'articolo 250, non si presenta.

0.12.1.1.

Anedda.

Poiché l'onorevole Anedda non è presente, faccio mio il suo submendamento 0.12.1.1 allo scopo di consentirne la votazione.

FABRIZIO CESETTI. Faccio mio l'emendamento Senese 12.1.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . Il Governo è contrario al subemendamento Anedda 0.12.1.1 ed è favorevole all'emendamento Senese 12.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Anedda 0.12.1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 12.1, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Termini per la decisione).

1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: « Del lodo ».

2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 820. - *(Termini per la decisione).* – Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine ».

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, comma 2, sostituire le parole: nel termine di 180 giorni *con le seguenti:* nel termine di 90 giorni se si tratta di arbitrato nazionale e di 180 giorni se si tratta di arbitrato internazionale.

13.1.

Gianmarco Mancini.

Nella mia qualità di relatore sono contrario a tale emendamento.

GIANMARCO MANCINI. Ritengo che il termine di 180 giorni, di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia eccessivo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al Senato si è raggiunto un accordo su tale termine che il Governo comunque considera congruo perché riferito anche all'arbitrato internazionale che presenta caratteristiche di particolare complessità e tali da non poter « sopportare » tempi più ristretti.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento Mancini Gianmarco 13.1.

GIANMARCO MANCINI. Per questo motivo, ho ritenuto opportuno diversificare i termini lasciando quello di 180 per l'arbitrato internazionale e prevedendone uno più breve per quello interno.

DOMENICO ROMANO. Concordo con il sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini 13.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

(Rilevanza del decorso del termine).

1. Nell'articolo 821 del codice di procedura civile le parole: « della sentenza » sono sostituite dalle parole: « del lodo ».

(È approvato).

ART. 15.

(Norme per la deliberazione).

1. Nell'articolo 822 del codice di procedura civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Norme per la deliberazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Deliberazione e requisiti del lodo).

1. All'articolo 823 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, ed è quindi redatto per iscritto »;

b) al secondo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato; ».

2. L'articolo 824 del codice di procedura civile è abrogato.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, comma 1, capoverso, sopprimere le parole anche videotelefonica.

16.1.

Senese.

FABRIZIO CESETTI. Faccio mio l'emendamento Senese 16.1.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore sono favorevole a questo emendamento.

VINCENZO BINETTI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Senese 16.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 17 al 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(Deposito del lodo).

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 825. - *(Deposito del lodo)*. – Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile ».

2. L'articolo 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è abrogato.

(È approvato).

ART. 18.

(Correzione del lodo).

1. L'articolo 826 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 826. - *(Correzione del lodo)*. – Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili ».

(È approvato).

ART. 19.

(Mezzi di impugnazione).

1. L'articolo 827 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 827. - *(Mezzi di impugnazione)*. – Il lodo è soggetto soltanto all'impugna-

zione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo ».

(È approvato).

ART. 20.

(Impugnazione per nullità).

1. L'articolo 828 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 828. - *(Impugnazione per nullità).* – L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione ».

(È approvato).

ART. 21.

(Casi di nullità).

1. L'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 829. - *(Casi di nullità).* – L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

1) se il compromesso è nullo;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;

5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;

6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;

7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi ».

(È approvato).

ART. 22.

(Decisione sull'impugnazione per nullità).

1. L'articolo 830 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 830. - *(Decisione sull'impugnazione per nullità).* – La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo ».

(È approvato).

ART. 23.

(Revocazione ed opposizione di terzo).

1. L'articolo 831 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 831. - *(Revocazione ed opposizione di terzo).* – Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Arbitrato internazionale).

1. Al titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:

« CAPO VI. - *Dell'arbitrato internazionale*

ART. 832. - *(Arbitrato internazionale).* – Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

ART. 833. - *(Forma della clausola compromissoria).* – La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

ART. 834. - *(Norme applicabili al merito)*. – Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

ART. 835. - *(Lingua dell'arbitrato)*. – Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

ART. 836. - *(Ricusazione degli arbitri)*. – La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

ART. 837. - *(Deliberazione del lodo)*. – Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, ed è quindi redatto per iscritto.

ART. 838. - *(Impugnazione)*. – All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

CAPO VII. - *Dei lodi stranieri*

ART. 839. - *(Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri)*. – Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

ART. 840. - *(Opposizione)*. – Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel com-

promesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali ».

2. L'articolo 800 del codice di procedura civile è abrogato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 24, comma 1, articolo 837, dopo le parole videotelefonica *inserire le seguenti* salvo che le parti abbiano deliberato diversamente.

24.1.

Senese.

All'articolo 24, comma 1, articolo 838, dopo le parole 829, secondo comma *inserire le seguenti* 830, secondo comma.

24.2.

Senese.

FABRIZIO CESETTI. Faccio miei gli emendamenti Sense 24. 1 e 24. 2.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore sono favorevole a questi emendamenti.

VINCENZO BINETTI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Senese 24.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 24.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 25 al 28, ultimo del provvedimento, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 25.

(Interruzione della prescrizione).

1. Il quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire

in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri ».

2. All'articolo 2945 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione ».

(È approvato).

ART. 26.

(Trascrizione).

1. All'articolo 2652 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri ».

2. All'articolo 2653 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri ».

3. All'articolo 2690 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri ».

4. All'articolo 2691 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri ».

(È approvato).

ART. 27.

(Disposizioni transitorie).

1. L'articolo 819-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

2. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.

3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura civile, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 832 del medesimo codice.

6. Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La proposta di legge sarà direttamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Covi ed altri: « Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale » *(Approvata dal Senato)* (3034):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 25
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbate, Russo Ivo, D'Andrematteo, Margiotta, Boi, Cesetti, Melilla, Mengoli, Viscardi, Diana, Gargani, Zanferrari Ambroso, Grassi Alda, Imposimato, Mancini Gianmarco, Margutti, Alterio, Paggini, Polidoro, Polizio, Romano, Cecere, Di Pietro, Viti e Randazzo.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO